SENT. 86/2013
R.G. 302/2013

Giurisprudenza di merito
GIUDICE DI PACE DI GEMONA DEL FRIULI
Sentenza 21 novembre 2013, n. 86

Autotrasporto – Inosservanza dei periodi di guida e di riposo – Responsabilità in solido e personale della ditta proprietà del mezzo anche per l'inosservanza commessa dal proprio dipendente conducente – Elemento soggettivo di cui all'art. 3 Legge 689/81 – Sussistenza.

L'art. 174 C.d.S. disciplina e sanziona separatamente le responsabilità del proprietario e del conducente, proprio perché entrambi concorrono nella violazione. La necessità di tutela della sicurezza stradale è stata valutata dal legislatore con la massima rigorosità possibile, attribuendo ad entrambi i soggetti la responsabilità della medesima violazione nel caso di inosservanza dei tempi di guida e di riposo disciplinati dal Reg. (CE) n.° 561/2006.
*E l'eventuale superamento dei limiti sia di guida, sia di riposo non giova al conducente, ma al proprietario del complesso veicolare che organizza i viaggi nell'ambito della propria attività commerciale e sostiene i costi del trasporto. Il conducente che aderisce a trasporti i cui tempi di guida superino i limiti si rende complice della violazione (e per ciò viene sanzionato), ma ciò non esonera la società dalla sua responsabilità individuale.***(G.d.P. di Gemona del Friuli, 21 novembre 2013, n. 86) – Art. 174 cs. (Massima redazionale)**

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI

nella persona dell'avv. Vincenzo Zappalà, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso spedito a mezzo r.a.r. del **12.08.13** e pervenuto in Cancelleria il 19.08.2013 da:
OMISSIS SPA, assistita rappresentata e difesa in forza di procura a margine del presente atto dall'avv. Anna Botti del foro di Modena (C.F. BTT NNA 68C50 F257C) e dall'avv. Salvatore Spitaleri del foro di Udine (C.F. SPTSVT67P30L483W) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Udine, Via Cosattini, 20

OPPONENTE

Contro:

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

per controversia in materia di opposizione a **verbale di contestazione n.° 700010416972**, emesso in data 11.06.2013 e notificato il 18.07.2013 dalla Sottosezione della Polstrada di Amaro (UD), **avente ad oggetto:** violazione dell'art. 174, comma 14, del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

Decisa con dispositivo letto all'udienza di discussione del 21.11. 2013

sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTE: previa sospensione del provvedimento impugnato, disporre la revoca o comunque l'annullamento del verbale n. nr. 70/10416972 redatto in data 11.6.2013 e notificato in data 18.7.2013, nonché di ogni atto amministrativo conseguente allo stesso o comunque connesso, accogliendo il presente ricorso.
Con riserva di ulteriore difesa. Con vittoria di spese di lite.

OPPOSTA: respingersi il ricorso, con rifusione delle spese nella misura equitativa di €. 300,00. In caso di soccombenza, spese compensate.

FATTO E DIRITTO

In data 11/06/2013, al km 42 dell'A23 nel territorio del Comune di Buja (UD), una pattuglia della Polstrada di Amaro (UD) procedeva al controllo di un complesso veicolare di proprietà della società ricorrente, alla cui guida vi era il sig. OMISSIS e da un controllo dell'apparecchiatura cronotachigrafo appurava che non erano state osservate le disposizioni del Reg. Ce n.° 561/2006 poichè nel periodo bisettimanale dal 27/05/2013 al 10/06/2013 lo stesso non aveva rispettato il limite massimo delle ore di guida imposto in 90 ore, guidando per un totale di 109 ore e 42 minuti. Emetteva pertanto il verbale in oggetto, contestando alla ditta proprietaria del complesso veicolare la violazione dell'art. 174, comma 14 CDS e infliggendo la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di **€. 324,00.**
Nella medesima occasione era emesso il verbale n. 700010416971 nei confronti del conducente, per violazione del comma 7°, 2° periodo, dello stesso art. 174 CDS.

MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE

Il procuratore dell'opponente espone quanto segue:
PREMESSO CHE

1. In data **18.7.2013** la società ricorrente riceveva, a mezzo del servizio postale, notifica del verbale di contestazione n 70/10416972 redatto in data 11.6.2013 dalla Polstrada di Udine (**doc. 1**) con cui la stessa è stata ritenuta responsabile della violazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S., per aver organizzato il lavoro dei propri dipendenti in modo da non consentire il rispetto

da parte del conducente Sig. OMISSIS delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, relativamente al rispetto del periodo bisettimanale di guida di cui all'art. 174 comma 7 C.d.S.. La suddetta infrazione è conseguente a quella accertata in pari data a carico dell'autista Sig. OMISSIS con verbale di contestazione n. 70/10416971 (**doc. 2**), peraltro già pagato il giorno stesso della contestazione.

2. Nel verbale di cui sopra si legge testualmente che la ricorrente *"proprietario del veicolo indicato nell'esecuzione dei trasporti non osservava le disposizioni del reg. CE n. 561/06 in particolare per quanto riguarda il rispetto del periodo bisettimanale di guida. La presente violazione segue la contestazione del verbale n. 700010416971 redatto in data odierna a cario del conducente OMISSIS per aver ecceduto del 21,89% /pari a ore 19 e min 42) il limite massimo di 90 ore nel periodo bisettimanale dal 27/5/13 al 10/6/13 in violazione dell'art. 174/7° 2 periodo CDS."*
3. In realtà la ricorrente ha sempre organizzato i propri carichi di lavoro in modo da rispettare i tempi di guida e di riposo, informando i propri autisti dei limiti orari di guida previsti dal Reg. CE n. 561/2006 e ricordando peraltro loro di gestire correttamente gli apparecchi crono-tachigrafici a bordo dei veicoli. In particolare la ricorrente ha sottoposto al Sig. OMISSIS l'Informativa Autisti relativa alle regole inerenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti, che lo stesso ha sottoscritto per presa visione e ricevimento (**doc. 3)** nonché il manuale delle istruzioni riguardanti le attività da compiere per l'esecuzione del servizio di trasporto (di cui si allega estratto consegnato in copia ai vari autisti che lo hanno sottoscritto, **doc.4);**
4. Peraltro la ricorrente riporta espressamente nell'Informativa Autisti summenzionata le disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006, gli orari massimi di guida giornaliera, settimanale, <u>bisettimanale</u>, nonché gli orari di interruzione della guida e gli orari di riposo (cfr. doc. 3); nella suddetta informativa si precisa infatti che <u>*"è obbligo del dipendente autista rispettare le norme sui periodi di guida e di riposo"*</u>;
5. Alla luce di quanto esposto, non appare coerente con la realtà dei fatti l'affermazione che la OMISSIS S.p.A. *"non osservava le disposizioni del Reg. CE 561/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei periodi bisettimanale di guida"*, avendo, al contrario, provveduto ad una **scrupolosa informazione del proprio personale** per quanto specificamente riguarda la contestazione relativa all'art. 174, comma 14, C.d.S. Pertanto, unico responsabile del mancato rispetto dei tempi di guida e riposo è l'autista Sig. Bonini (il quale ha peraltro provveduto autonomamente al pagamento della sanzione ad egli comminata, come sopradescritto *sub* punto 1).
6. Alla luce di quanto esposto ai precedenti punti si contesta quindi espressamente la sanzione irrogata per pretesa violazione dell'art. 174, comma 14, C.d.S. proprio in quanto i verbalizzanti hanno <u>presunto</u> e <u>non accertato</u> in concreto che l'organizzazione del lavoro della OMISSIS SPA fosse in contrasto con la normativa sui tempi di guida e riposo. La sanzione pecuniaria irrogata è quindi illegittima e per tali motivi si chiede che il suddetto verbale sia revocato e/o annullato, previa sospensione del provvedimento impugnato, come peraltro già conformemente statuito in circostanze del tutto analoghe (si allega sentenza n. 627/10 del G.d.P. di Mestre del 3.5.2010 (**doc. 5)**, sentenza Giudice di Pace di Palmanova, del 18.1.2011, (**doc. 6)**, sentenza

GDP Reggio Emilia n. 195 del 01.3.2012 (**doc. 7)** e la recente sentenza del GDP di Lodi nr 754/2013 di cui si allega dispositivo (**doc. 8**);

7. A comprova della fondatezza della contestazione si è allegata la documentazione attestante la dettagliata informativa fornita ai dipendenti, unitamente all'istruzione di rispettare le norme del Codice della Strada.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudicante, con decreto del 20.08.2013, ha fissato l'udienza di discussione del 21.11.2013, disponendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale opposto.
La Prefettura ha fatto pervenire la sua comparsa di costituzione e risposta in data 12.11.2013.
Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti e le controdeduzioni in data 13.11.2013, osservando quanto segue:
"*In riferimento alle motivazioni proposte dalla società ricorrente si possono fornire le seguenti controdeduzioni: L'art.174/14 C.d.S. sanziona le imprese che nell'esecuzione del trasporto non osservano le disposizioni contenute nel regolamento CE 561/2006, riferito alle modalità di trasporto ed al rispetto delle ore di guida e riposo del conducente. I conducenti effettuano le loro prestazioni lavorative sulla base di indicazioni date dall'impresa, che pertanto debbono essere confacenti al Codice della Strada. Se a causa di fattori esterni ed improvvisi (traffico, condizioni meteo ecc.) il conducente non è in grado di portare a termine i compiti impartiti dall'impresa, in nessun caso potrà superare i limiti imposti, ma sarà la ditta ad organizzare in altra maniera il trasporto.*
Sebbene l'azienda sostenga di aver istruito giustamente il proprio dipendente, le violazioni contestate al conducente dimostrano inequivocabilmente che l'organizzazione bisettimanale non era stata fatta con adeguato criterio. Se poi il conducente decida di propria iniziativa di cambiare i propri piani di lavoro durante la guida, questo non può essere valutato dagli organi di controllo, ma sarà la ditta a rendere i dovuti provvedimenti disciplinari del caso, rimanendo quindi esclusivamente nell'ambito del rapporto tra datore e dipendente.
Nel caso specifico il conducente aveva oltrepassato di ben 19 ore e 42 minuti il monte ore bisettimanale. La società, con il ricorso vuole far credere che il superamento delle ore di guida sia avvenuto per colpa del conducente, che di propria iniziativa ha superato i limiti di guida imposti. Ora ci si chiede: quale scopo ha un autista nel lavorare 20 ore in più senza chiedere l'autorizzazione al proprio datore di lavoro? Chi paga le spese? Un autoarticolato percorre circa 3-4 km con un litro, e in 20 ore a 80 km/h si possono percorrere anche 1600 km, con una spesa di 600-900 euro. Quindi se l'autista l'ha fatto di sua iniziativa, vuol dire che avrà pagato di tasca propria anche le spese, consumando praticamente metà stipendio e avrà lavorato per 20 ore senza essere pagato.
Le sentenze citate nel ricorso hanno poca rilevanza, poiché ogni violazione deve essere valutata come caso specifico, mentre si può ritenere che solo in caso di piccoli sforamenti di un paio di minuti sulle pause o sui riposi possano essere addebitati esclusivamente al conducente (esempio pausa di 40 minuti invece di 45), mentre invece il caso in esame appare come una palese violazione dei limiti del regolamento 561/2006 dovuti ad una scorretta organizzazione del lavoro.

In conclusione questo ufficio ritiene le giustificazioni addotte dalla società A. poco veritiere, atte solo a giustificare un illecito che chiaramente dipende dall'organizzazione del lavoro.
Se le motivazioni fin qui espresse non fossero sufficientemente esaustive, si propone a codesto Giudice di Pace di convocare il conducente al fine di valutarne le dichiarazioni in merito alla violazione contestata.
Per quanto sopra, si ritiene di confermare con fermezza la validità della violazione contestata ai sensi dell'art.174/14° C.d.S., in quanto l'impresa, nell'esecuzione dei trasporti, non osservava le disposizioni contenute nel regolamento CE 561/2006, in particolare nell'organizzare il lavoro e consentire ai dipendenti conducenti il giusto rispetto dei tempi di guida e di riposo.
*Si allega copia del verbale elevato al conducente **B. O.** e si segnala che agli atti di questo Comando è presente la stampa del cronotachigrafo. (oltre 6 metri di scontrino)."*
Fra gli atti depositati dal Comando accertatore, si riscontra il verbale emesso nei confronti del conducente del complesso veicolare.
All'udienza di discussione il procuratore dell'opponente ha concluso come in atti.
Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dato lettura del dispositivo ed ha trattenuto la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata in fatto ed in diritto.
Nella fattispecie la società ricorrente non contesta il fatto, ma ne attribuisce la colpa al conducente del complesso veicolare di sua proprietà, che non avrebbe rispettato la "Informativa Autisti" relativa alle regole inerenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti nonché il manuale delle istruzioni riguardanti le attività da compiere per l'esecuzione del servizio di trasporto, documenti firmati per presa visione.
In effetti, il superamento dei tempi massimi di guida previsti dal Reg. (CE) è stato provato "per tabulas" e per tale motivo è stato sanzionato anche il conducente, che non ha proposto opposizione.
In diritto, osserva il Giudicante che l'art. 174 CDS disciplina e sanziona separatamente le responsabilità del proprietario (comma 14) e del conducente (comma 7), proprio perché entrambi concorrono nella violazione. Ovviamente, la necessità di tutelare la sicurezza stradale è stata valutata dal legislatore con la massima rigorosità possibile, attribuendo ad entrambi i soggetti la responsabilità della medesima violazione e cioè l'eccedenza dei periodi di guida rispetto ai limiti imposti dal Reg. (CE) n.° 561/2006.
Il superamento dei suddetti limiti non giova al conducente, ma al proprietario del complesso veicolare, che organizza i viaggi nell'ambito della propria attività commerciale e sostiene i costi del trasporto. Il conducente che aderisce a trasporti i cui tempi di guida superino i limiti si rende complice della violazione (e per ciò viene sanzionato), ma ciò non esonera la società dalla sua responsabilità individuale. D'altronde, come esattamente osserva il Comando accertatore, non avrebbe alcun interesse a viaggiare oltre i limiti se non fosse per ciò pagato e se dovesse anche pagarsi il consumo di carburante.

Se - al contrario - il conducente avesse abusivamente utilizzato il mezzo per ben 19 ore e 42 minuti per il suo esclusivo tornaconto, vi sarebbero gli estremi per una denuncia penale da parte della ditta proprietaria del mezzo. Tuttavia, nessuna prova è stata fornita in proposito e non è stato provato che l'organizzazione del lavoro da parte della proprietaria del mezzo avesse ottemperato ai dettami della normativa suddetta.
Infine, osserva che, ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 "*nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa*".
Pertanto non sono condivisibili le sentenze di merito depositate da parte opponente.
Le spese vanno compensate, perché sussiste giurisprudenza di merito contrastante.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

- Respinge l'opposizione della società OMISSIS S.p.A. in persona del legale rappresentante Sig. OMISSIS e, per l'effetto, revoca il proprio decreto del 20.08.2013 e conferma il verbale di contestazione n.° 700010416972, emesso in data 11.06.2013 dalla Sottosezione della Polstrada di Amaro (UD).
- Visto l'art. 7 comma 11 del d. lgs. n. 150/2011, determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di **€. 324,00,** oltre **€. 12,22** per spese di notifica.
- Spese compensate.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Gemona del Friuli il **21 novembre 2013.**

Si comunichi a mezzo fax (art. 136 c.p.c.).

IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
avv. Vincenzo Zappalà